

Sent. n. 16/2025

N. 1084/2024 R.G.

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente

Dott. Roberto Vignati Consigliere

Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 237/2023, estensore giudice DOTT. GIOVANNI LUCA ORTORE, discussa all'udienza del 22.1.2025 e promossa da:

\* , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. \* e dell'avv. \*

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Como n della sentenza n. 237/2023 del 07/10/2024 pronunciata dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nelle cause tra loro riunite R.G. 955/2022, 1062/2022 e 129/2023 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nei ricorsi introduttivi del precedente grado di giudizio. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

PER GLI APPELLATI \* + 3 “in via preliminare: ai sensi dell'art. 434 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da \* avverso la sentenza n. 237 di Giudice del lavoro il 31 ottobre 2023 e pubblicata il 7 ottobre 2024; nel merito: respingere il ricorso ex art. 433 c.p.c. iscritto a ruolo l'11 ottobre 2024 con RG n. 1084/2024, proposto da \* avverso la sentenza n. 237/ funzione di Giudice del lavoro il 31 ottobre 2023 e pubblicata il 7 ottobre 2024;

per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 237/2023 pronunciata dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del lavoro il 31 ottobre 2023 e pubblicata il 7 ottobre 2024, occorrendo con diversa motivazione; in ogni caso:

- con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 147/2022, oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.

PER GLI APPELLATI \* + 4 In limine litis dichiarare l'avverso appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 436 bis cpc; In via preliminare -dichiarare l'avverso appello inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 434 cpc; In via principale -rigettare l'appello promosso dall' \* avverso la sentenza 273/2023 del Tribunale di Como – Sezione

Lav per l'effetto confermare l'impugnata Sentenza in ogni sua parte; In ogni caso -con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

condannare l' \* al risarcimento in favore degli Appellati ex art.96 cpc da liquidarsi in via equitativa.

PER GLI APPELLATI \* o + 2 “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti, rigettare il ricorso in appello proposto da \* 3 ;

per l'effetto confermare integralmente, se del caso anche sulla scorta di diverse motivazioni, l'impugnata sentenza n. 237/2023 del Tribunale di Como Giudice del Lavoro dr. Ortore, con integrale rifusione, in favore degli appellati, 2 delle spese legali del grado per compenso professionale oltre spese generali e accessori di legge”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato l'11.10.2024, l' \* proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, med la quale il TRIBUNALE di COMO lo aveva condannato a pagare le somme nette corrispondenti a quelle lorde di € 17.386,88 in favore di \* o € 11.316,22 in favore di \* 1 € 3.644,33 in favore di \* 2 , € 28.749,16 in favore di \* , € 12.270,82 in fa \* € 10.740,64 in favore di \* € 20.672,83 in favore di \* , € 33.308,65 in favore di \* € 16.689,01 in favore di \* € 19.434,68 in favore di \* € 17.163,66 in favore di \* ed € 12.900,5 \* pari all'intero ciascuno maturato, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dal 61° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo, a carico del Fondo di Garanzia.

Nella motivazione della pronuncia era stato rilevato come, il 2.11.2021, fosse stato omologato il concordato preventivo dell' \* 4 già datrice di lavoro dei ri – ammessa dall'art. 160 l. fall. a seguito della modifica introdotta dall'art. 12 co. 2 D. Lgs. 169/2007 – della soddisfazione dei crediti privilegiati, ex art. 2751 bis n. 1 c.c., nella misura del 65,9%.

Sul piano normativo, il TRIBUNALE aveva ritenuto che – pur nella mutata disciplina della procedura concorsuale – la mancata modifica dell'art. 2 co 2 l. 197/1982, in senso limitativo rispetto alla quota o al grado di privilegio riconosciuti nell'ambito della stessa, garantisse in ogni caso l'erogazione dell'intero TFR da parte del \* 5 nonostante l'eventuale falcidia concordataria.

A sostegno di tale decisione, era stato richiamato dalla sentenza il nuovo testo dell'art. 47 l. 428/1990, il cui co. 5 bis, inserito – con decorrenza dal 15 luglio 2022 – ad opera dell'art. 368, comma 4, lett. d), D. Lgs. 14/2019, come modificato dall'art. 44, comma 1, lett. b), D. Lgs. 83/2022, aveva previsto il pagamento del TFR, da parte del \* 5 di Garanzia, “anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente” in misura “integrale - ... - quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita” dalla procedura.

Disposizione a maggior ragione applicabile – ad avviso del primo Giudice – ai lavoratori licenziati senza passaggio ad un nuovo datore di lavoro, anche alla luce dell'autonomia dell'obbligazione previdenziale gravante sul Fondo, 3 destinato a supplire all'insolvenza datoriale, attestata dall'omologazione del concordato con soddisfazione solo parziale dei

crediti Secondo il TRIBUNALE, tale provvedimento era vincolante nell'ambito della procedura ma non era opponibile ai lavoratori da parte dell' \* .

In ragione della soccombenza, quest'ultimo era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate – quanto agli onorari – in € 7.500,00 per \* \* \* \* e \* in € 3.200,00 per \* o \* 1 e \* 2 , ed in € 3.800,00 per gli altri ricorrenti, oltre ad fetario, IVA e CPA.

Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante sosteneva che l'omologazione definitiva del concordato consentisse di estendere la falcidia dei crediti oggetto di causa alla misura dell'intervento del Fondo di Garanzia, operante – quale accolto ex lege – entro i limiti della responsabilità datoriale, come delimitata in sede concorsuale.

A sostegno di tale doglianza, l' \* evidenziava come l'accollante potesse opporre al creditore le medesime ragioni a questi opponibili ad opera del debitore originario, nel caso di specie l'accollata impresa datrice di lavoro, la cui obbligazione veniva sostituita – con effetti vincolanti anche per i creditori dissenzienti – da quella oggetto della proposta concordataria, con conseguente liberazione per il residuo.

Veniva altresì censurato il riferimento sistematico, operato dalla sentenza al D. lgs. 83/2022: si trattava, infatti, secondo l' \* , di norma innovativa, che confermava la previgente estensione della fa concordataria all'intervento previdenziale.

Nell'ottica del gravame, il TRIBUNALE avrebbe altresì errato nell'interpretazione testuale, poiché l'art. 2, co. I, L. 297/1982 non prevedeva la maggiore estensione dell'obbligazione gravante sul \* 5 rispetto a quella posta a carico della procedura concorsuale.

Su tali presupposti, l' \* chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, re sse le domande, proposte dai ricorrenti in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Gli appellati \* \* \* \* e \* resistevano mediante memoria depositata il 7.1.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per carenza dei requisiti di cui agli artt. 436 bis e 434 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto per infondatezza, con il favore delle spese e con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96, c.p.c..

Gli appellati \* \* \* e \* si costituivano il 10.1.2025, formulando analoghe eccezioni e conclusioni nel merito, ed 4 invocando anch'essi la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.

Gli appellati \* o \* 1 e \* 2 resistevano mediante memoria depositata il do ppello venisse respinto e che la sentenza di primo grado fosse confermata, con vittoria di spese.

All'udienza del 22.1.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com’era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell’art. 342 c.p.c.).

Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.

Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.

La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l’atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).

Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l’appello proposto dal \* 6 contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate; i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l’ambito del giudizio di gravame.

Il gravame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

La questione che forma oggetto della presente controversia riguarda l’opponibilità, da parte dell’ \*, ai creditori del TFR, della falcidia concordataria, ammessa dal nu esto dell’art. 160 L. Fall. anche per i crediti privilegiati.

L’odierno appellante sostiene, infatti, che l’intervento del Fondo di Garanzia sia limitato alla sola quota del credito in questione coperta dal concordato, con esclusione della parte destinata a restare insoluta.

Tale tesi appare al Collegio contrastante tanto con la lettera della Legge, quanto con la ratio sottesa all'istituzione del \* 5 Sotto l'aspetto normativo, giova rammentare come l'art. 2, co. II l. 297/1982, rimasto ad oggi immutato, preveda che "trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte".

Art. 160 L. fall. (nel testo applicabile *ratione temporis*, inserito dall'art. 12, comma 2, D. lgs. 12 settembre 2007, n. 169) così dispone:

"l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a 6 società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione".

L'art. 184 della stessa Legge stabilisce, a sua volta, che "il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso".

È, da ultimo, stato introdotto, ad opera dell'art. 368 d.lgs. n. 14/19, il co. 5 bis della l. n. 428/90, secondo cui "nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste

dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo”.

Occorre precisare come il co. 5 della medesima disposizione preveda che:

“qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, 7 i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile”.

Tanto premesso, è noto come la giurisprudenza di legittimità – rivisitando il proprio originario orientamento – si sia ormai da tempo consolidata nel senso di distinguere l'obbligazione datoriale da quella posta a carico del Fondo di Garanzia, della quale è stata affermata l'autonoma natura previdenziale, in presenza di procedure e requisiti formali specifici e distinti, rispetto ai presupposti del diritto al pagamento di una componente della retribuzione.

In questa linea interpretativa (affermata fin da epoca ormai risalente: v. ad es. Cass. 5.5.2008, n. 11009; Cass. 7.4.2010, n. 8265), viene ormai stabilmente affermato dal Supremo Collegio come la prestazione del Fondo, pur avendo ad oggetto il medesimo credito retributivo rimasto inadempito, rivesta, tuttavia, funzione, finalità e caratteristiche di tipo previdenziale.

La stessa pronuncia invocata dall'odierno appellante censura apertamente la decisione in quella sede “gravata”, secondo cui “le prestazioni del fondo di garanzia operante presso l' \* del tutto omogenee a quelle dovute dal datore di lavoro insolvente, cui l'istituto si sostituisce mediante accollo cumulativo ex lege”, evidenziando che “in realtà, nella giurisprudenza di questa S.C. è ormai pacifica la natura previdenziale delle prestazioni riconosciute in favore dell'odierno intimato (cfr., per tutte, Cass. n. 12971/2014 e Cass. n. 4183/06)” (così, Cass. 7.5.2015, n. 9210).

Su tali presupposti, la Corte di Cassazione ha ribadito “che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' \* di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in



ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, proprio per l'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo non può operare l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. Per converso, l' \*, quale gestore del Fondo di garanzia, può contestare la concreta operatività della regola di intervento del \* 5 incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2” (Cass. 2.9.2024, n. 23467).

L'autonomia dell'obbligazione gravante sul Fondo impedisce all'Istituto di opporre ai lavoratori la falcidia concordataria, resa possibile dalla nuova disciplina della procedura concorsuale limitatamente ai rapporti fra il datore di lavoro debitore ed i titolari di crediti privilegiati da lavoro dipendente, senza alcuna ricaduta normativa sull'obbligazione di integrale pagamento del TFR, posta a carico dell'Ente previdenziale fin dalla norma del 1982, rispetto alla quale il co. 5 bis dell'art. 47 l. 428/90, introdotto dall'art. 368 d. lgs. n. 14/2019, appare del tutto omogeneo e privo della portata innovativa invocata dall'odierno appellante.

Né a diverse valutazioni può indurre la pronuncia di legittimità n. 16740 del 17.6.2024, che ha considerato quest'ultima norma come innovativa sotto il profilo – distinto da quello oggetto di causa – dell'obbligo di intervento del Fondo di Garanzia “in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente”, regolato dalla nuova disciplina in modo difforme dall'orientamento giurisprudenziale, fino ad allora consolidato (il quale è stato con tale pronuncia “confermato, non essendo applicabile il nuovo comma 5 - bis dell'art.47 l. n.428/90, introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19”).

Su tali presupposti, con la sentenza da ultimo citata è stato affermato che “non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' \* per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, *ratione temporis* applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all' \* ”.

Tornando alla questione oggetto del presente giudizio, occorre – poi – evidenziare come la falcidia concordataria non incida sull'accertamento del credito per TFR per l'intero, decurtando unicamente la misura del relativo pagamento a carico della procedura, in ragione della percentuale oggetto della proposta concordataria.

Nell'ammettere il pagamento solo parziale a carico del concordato è la stessa disciplina normativa a dare luogo all'insolvenza datoriale per la quota residua, precludendone il soddisfacimento da parte del datore di lavoro, ammesso ad avvalersi della procedura alternativa nonostante l'incapienza rispetto alle somme eccedenti le quote concordatarie.

Giova, in proposito, ricordare come l'art. 160 L. fall., cit., nell'ammettere che la proposta di concordato preveda la soddisfazione solo parziale dei "creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca", tuttavia precisi che la misura della loro parziale soddisfazione deve essere "non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, 9 avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)".

Tale previsione collega, in modo cogente, il mancato soddisfacimento di una quota dei crediti privilegiati all'incapienza del patrimonio del datore di lavoro, con il chiaro scopo di evitare che la falcidia possa tradursi nella sottrazione di parte dell'attivo alle legittime pretese del ceto creditorio.

La decurtazione concordataria dei crediti privilegiati risulta, quindi, ammessa dalla legge – non già in base alla sola e libera volontà delle parti interessate – bensì subordinatamente alla conclamata insolvenza datoriale per la quota destinata a restare inadempita, attestata da apposita perizia giurata.

Il tipico presupposto dell'intervento del Fondo di Garanzia risulta, pertanto, pienamente integrato nell'ipotesi oggetto di causa.

In tale quadro, trova evidente applicazione la ratio stessa del beneficio previdenziale, volto a tenere i lavoratori indenni dall'insolvenza del datore di lavoro con riguardo ai crediti oggetto di causa, dei quali sia accertata – in sede concorsuale – la sussistenza, come nel caso di specie, in cui la decurtazione percentuale viene applicata sugli interi importi dei crediti, verificati come sussistenti nell'ambito della procedura.

Né l'opponibilità della falcidia ai lavoratori da parte dell' \* può basarsi sulla mancata impugnazione della sentenza di omologa, l'ale fa stato con esclusivo riguardo al rapporto obbligatorio fra datore di lavoro ed (ex) dipendenti, in base a presupposti procedurali e sostanziali, estranei al profilo previdenziale.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.

Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, nonché della pluralità di parti, alla luce della difesa unitaria attuata dagli originari litisconsorti in primo grado.

Nello specifico, quanto agli appellati \* \* \* e \* l'importo base corrispondente al più elevato valore individuale (€ 8 relativo alla posizione \*, pari ad € 2.000,00, va aumentato del 30% per ogni ulteriore appellato, e così di complessivi € 1.800,00, per un totale di € 3.800,00.

Dette spese vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.

Quanto agli appellati \* \* \* \* e \* l'importo base corris e ( relativo alla posizione \*, pari ad € 3.500,00, va aumentato del 30% per ogni ulteriore appellato, e così di complessivi € 4.200,00, per un totale di € 7.700,00.



Quanto agli appellati \* o \* 1 e \* 2 , l'importo base corrispondente al più elevato valore individuale (€ 17.386,88, relativo alla posizione \* o , pari ad € 2.000,00, va aumentato del 30% per ogni ulteriore appellato, e così di complessivi € 1.200,00, per un totale di € 3.200,00.

Tutti gli importi, così liquidati, vanno maggiorati di rimborso forfetario e oneri di Legge.

Pur nell'infondatezza del gravame, la Corte non ravvisa – tuttavia – i presupposti dell'invocata condanna risarcitoria ex art. 96, c.p.c., in difetto di alcuna violazione dei canoni di buona fede e correttezza processuale, considerata la complessità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti di legittimità in materia.

Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.

13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

Conferma la sentenza n. 237/2023 del Tribunale di COMO;

condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, liquidate:

- in complessivi € 3.800,00 per gli appellati \* \* \* e \* con distrazione in favore del Difensore antistatario;

- in complessivi € 7.700,00 per gli appellati \* \* \* \* - in complessivi € 3.200,00 per gli appellati \* o \* 1 e \* 2 , oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;

dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, 22/01/2025

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2025